

AVVISO DI NOTIFICA PER PUBBLICI PROCLAMI

in ossequio all'ordinanza n. 367/2024 pronunziata dal T.A.R. Sicilia, sede di Palermo, nel giudizio n. 833/2024 R.G.R., nell'interesse del sig. A. TOMASELLO, ricorrente in tale procedimento con l'assistenza dell'avv. Gabriele Orlando e dell'avv. Daniele Di Cristina

SI NOTIFICA

quanto segue:

A) AUTORITÀ INNANZI ALLA QUALE SI PROCEDE ED ESTREMI IDENTIFICATIVI DEL PROCEDIMENTO

T.A.R. SICILIA, sede di Palermo, Sez. V, n. 833/2024 R.G.R.

B) ESTREMI IDENTIFICATIVI DELLA PERSONA DEL RICORRENTE

ALFONSO TOMASELLO, nato a Palermo il 26.04.1987 (c.f. TMSLNS87D26G273G), quale titolare dell'omonima azienda agricola e capofila dell'ATS costituita per il progetto *“Ottimizzazione della produzione del caviale di chiocciola Helix Aspersa Müller (OutClass)”*

C) ESTREMI IDENTIFICATIVI DELL'AMMINISTRAZIONE CHE HA EMANATO L'ATTO IMPUGNATO

-) ASSESSORATO REGIONALE DELL'AGRICOLTURA, DELLO SVILUPPO RURALE E DELLA PESCA MEDITERRANEA, con sede in Palermo, al n. 2771 del viale della Regione siciliana, in persona del Suo Assessore *pro tempore*,

-) ASSESSORATO REGIONALE DELL'AGRICOLTURA, DELLO SVILUPPO RURALE E DELLA PESCA MEDITERRANEA, DIPARTIMENTO DELL'AGRICOLTURA, SERVIZIO 7 – ISPETTORATO DELL'AGRICOLTURA DI AGRIGENTO, corrente in Agrigento al n. 1 della via Ugo La Malfa, in persona del suo Dirigente *pro tempore*,

-) ASSESSORATO REGIONALE DELL'AGRICOLTURA, DELLO SVILUPPO RURALE E DELLA PESCA MEDITERRANEA, DIPARTIMENTO DELL'AGRICOLTURA, AREA 3 – COORDINAMENTO E GESTIONE GENERALE PROGRAMMI - AGROBIODIVERSITÀ E COOPERAZIONE, con sede in Palermo, al n. 2771 del viale della Regione siciliana, in persona del suo Dirigente *pro tempore*,

D) ESTREMI IDENTIFICATIVI DEGLI ATTI IMPUGNATI

-) D.R.S. n. 1412 del 25.03.2024, recante il decreto di concessione parziale del sostegno richiesto a valere del Programma di Sviluppo Rurale Sicilia 2014-2022, Misura 16, Sottomisura 16.2, “Sostegno a progetti pilota e allo sviluppo di

nuovi prodotti, pratiche, processi e tecnologie”;

-) verbale di istruttoria tecnico-amministrativa del funzionario incaricato, Giuseppe Vizzi, datato 14.03.2024, trasmesso per la prima volta al ricorrente con nota n. 9822 prot. del 09.04.2024;
-) nota n. 32688 prot. del 07.11.2023, inviata dal funzionario incaricato all'Area 3 del Dipartimento dell'Agricoltura, trasmessa per la prima volta al ricorrente con nota n. 9822 prot. del 09.04.2024);
-) nota n. 176595 prot. del 08.11.2023, inviata in riscontro alla precedente dall' all'Area 3 del Dipartimento dell'Agricoltura, trasmessa per la prima volta al ricorrente con nota n. 9822 prot. del 09.04.2024
-) ogni altro atto prodromico e/o conseguente, ancorché attualmente non conosciuto.

E) SUNTO DEL RICORSO

Con il ricorso introduttivo il sig. Tomasello, premesso l'*iter* amministrativo e giudiziario seguito per il suo progetto, proposto a valere della sottomisura 16.2 del PSR 2014-2020, impugnava il decreto di concessione con cui l'Amministrazione regionale riconosceva solo parzialmente il sostegno richiesto, rilevando:

- I. la violazione della disciplina della sottomisura e del riparto di competenze ivi previsto, perché l'organo istruttore non avrebbe potuto entrare nel merito delle spese previste nel progetto e nel relativo piano finanziario, esaminate nella precedente fase di valutazione dell'ammissibilità del progetto stesso;
- II. la violazione dell'art. 10-bis della L. n. 241/1990, recepito dall'art. 13 della L.R. n. 7/2019 e la violazione del dovere di soccorso istruttorio, per mancata provocazione del contraddittorio endoprocedimentale;
- III. l'eccesso di potere per difetto di istruttoria, per il travisamento del fatto, per l'illogicità e l'ingiustizia manifesta, per aver considerato come bene durevole una piattaforma in cemento armato destinata ad una provvisoria tendostruttura necessaria all'analisi dei campioni da parte del CNR, oltre che per aver ridotto arbitrariamente la durata del progetto, nonostante le diverse previsioni in esso contenute;
- IV. il difetto di motivazione e la violazione degli artt. 97 Cost., 1, 3 e 10-bis L.

- n. 241/1990, 1, 3 e 13 L.R. n. 7/2019, nonché l'eccesso di potere per irragionevolezza, illogicità e ingiustizia manifesta, per l'arbitraria riduzione della durata del progetto e per la riduzione delle spese previste per i singoli partecipanti all'ATS, priva di motivazione alcuna;
- V.** la violazione del termine per l'adozione del decreto di concessione, con conseguente domanda di condanna dell'Amministrazione al pagamento dell'indennizzo previsto dall'art. 2-bis della L. n. 241/1990 e dall'art. 28 del D.L. n. 69/2013.

F) ORDINANZA CAUTELARE N. 367/2024

Si trascrive qui di seguito l'ordinanza cautelare n. 367/2024 ai fini della sua notifica:

“ REPUBBLICA ITALIANA

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia

(Sezione Quinta)

ha pronunciato la presente

ORDINANZA

sul ricorso numero di registro generale 833 del 2024, proposto da

Alfonso Tomasello, rappresentato e difeso dagli avvocati Gabriele Orlando, Daniele Di Cristina, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

contro

Regionale Siciliana - Assessorato dell'Agricoltura, dello Sviluppo Rurale e della Pesca Mediterranea, Regionale Siciliana - Dipartimento Dell'Agricoltura, Servizio 7, Ispettorato Dell'Agricoltura di Agrigento, Regionale Siciliana - Assessorato dell'Agricoltura, Dipartimento Dell'Agricoltura, Area 3, non costituiti in giudizio;

Regione Siciliana Assessorato Regionale Agricoltura Sviluppo Rurale e Pesca Mediterranea, Regione Siciliana Dipartimento Regionale Agricoltura, Regione Siciliana Ispettorato Agricoltura Agrigento, Coordinamento e Gestione Generale Programmi Area 3 Agrobiodiversità e Cooperazione, in persona dei legali rappresentanti pro tempore, rappresentati e difesi

dall'Avvocatura distrettuale dello Stato di Palermo, domiciliataria ex lege in Palermo, via Mariano Stabile n. 182 e domicilio digitale come da PEC da Registri Giustizia; nei confronti

Consorzio di Ricerca per L'Innovazione Tecnologica, Sicilia Agrobio e Pesca Ecocompatibile S.C. A R.L., Stazione Consorziale Sperimentale di Granicoltura per la Sicilia, Società Cooperativa Agricola Produttori Olivicoli, non costituite in giudizio; per l'annullamento

previa sospensione dell'efficacia,

del D.R.S. n. 1412 del 25.03.2024, recante il decreto di concessione parziale del sostegno richiesto a valere del Programma di Sviluppo Rurale Sicilia 2014-2022, Misura 16, Sottomisura 16.2, del verbale di istruttoria tecnico-amministrativa e delle note interne prodromiche.

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio dell'Avvocatura distrettuale dello Stato di Palermo;

Vista la domanda di sospensione dell'esecuzione del provvedimento impugnato, presentata in via incidentale dalla parte ricorrente;

Visto l'art. 55 cod. proc. amm.;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 10 luglio 2024 il dott. Roberto Valenti e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Considerato che ad un primo sommario esame, proprio della fase cautelare, il ricorso non appare allo stato munito di sufficiente fumus boni iuris tenuto conto di quanto rappresentato dall'Amministrazione in ordine al fatto che la iniziale fase di valutazione e ammissibilità delle domande sulla scorte del punteggio autoattribuito direttamente dai richiedenti non impediva all'Amministrazione di poter procedere ad una più analitica analisi della congruità in concreto dei punteggi e delle operazioni ammissibili;

Ritenuto, quanto al concetto di "prototipo" (caratterizzato da unicità), che appare condivisibile la posizione dell'amministrazione;

Ritenuto che non sussistono i presupposti per la concessione dell'invocata misura cautelare per cui la relativa domanda va rigettata con compensazione delle spese dell'odierna fase processuale;

Ritenuto altresì di accogliere l'istanza formulata dalla parte quanto all'integrazione del contraddittorio per pubblici proclami e, per l'effetto:

- di autorizzare la parte ricorrente a integrare il contraddittorio mediante notifica per pubblici proclami del ricorso, disponendo, ai sensi dell'art. 52, comma 2, c.p.a., il quale richiama l'art. 151 c.p.c., che la stessa avvenga mediante pubblicazione, per 30 giorni, sul sito web www.psrsicilia.it/2014-2020, da effettuarsi entro 5 giorni dalla comunicazione della presente ordinanza, di un apposito avviso contenente: a) copia di quest'ultima e di un sunto del ricorso; b) indicazione nominativa di tutti i soggetti inclusi nella graduatoria di che trattasi in posizione utile o non utile; c) indicazione dello stato attuale del procedimento e del sito web della giustizia amministrativa (www.giustizia-amministrativa.it) su cui potere individuare ogni altra informazione utile;*
- di assegnare un termine per il deposito della relativa documentazione di 30 giorni dal perfezionamento della procedura notificatoria;*
- di richiamare l'attenzione della parte ricorrente sul combinato disposto dell'art. 49, comma 3, e 35, comma 1, lettera c), secondo il quale, se l'atto di integrazione del contraddittorio non è notificato nei termini assegnati e successivamente depositato, il giudice dichiara il ricorso improcedibile;*

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia (Sezione Quinta) respinge la domanda cautelare proposta con il ricorso in epigrafe indicato e dispone altresì l'integrazione del contraddittorio nei sensi e termini di cui in motivazione.

Spese compensate.

La presente ordinanza sarà eseguita dall'Amministrazione ed è depositata presso la segreteria del Tribunale che provvederà a darne comunicazione alle parti.

Così deciso in Palermo nella camera di consiglio del giorno 10 luglio 2024 con l'intervento dei magistrati:

Stefano Tenca, Presidente

Roberto Valenti, Consigliere, Estensore

Viola Montanari, Referendario

L'ESTENSORE

Roberto Valenti

IL PRESIDENTE

Stefano Tenca

IL SEGRETARIO"

G) DESTINATARI DELLA PRESENTE NOTIFICA

La presente notifica è destinata a chiunque vi abbia interesse e, in particolare, ai soggetti indicati nell'elenco allegato al D.D.S. n. 4055 del 03.11.2021, che qui di seguito si riproduce:

- 1) CENTRO SEIA S.R.L. SOCIETA' AGRICOLA;**
- 2) PASSANISI ANDREA;**
- 3) CENTRO STUDI ECONOMIA APPLICATA ALL'INGEGNERIA;**
- 4) CONSORZIO METODO NOBILE;**
- 5) SOC.CONS.AGR.LA MEDITERRANEA S.R.L.;**
- 6) SOCIETA' COOPERATIVA AGRICOLA BIONATURA;**
- 7) FRANTOI CUTRERA S.R.L.;**
- 8) SAVOCA ELIO;**
- 9) DONNALUCATA SOCIETA' COOPERATIVA AGRICOLA;**
- 10) PIZZO ROSARIO;**
- 11) SATA – SRL;**
- 12) SOCIETA' COOPERATIVA INPRIMIS FORMAZIONE;**
- 13) AGA SOCIETA' SEMPLICE AGRICOLA;**
- 14) PIZZO VIVAI SRL;**
- 15) GANGI MATTEO GIUSEPPE;**
- 16) RED SHELL SOCIETA' SEMPLICE AGRICOLA;**
- 17) AZIENDA AGRICOLA LAPARO SOC.AGR.SEMPL.;**
- 18) BIO CAMPI SOCIETA' COOPERATIVA AGRICOLA SOCIALE;**
- 19) CONSORZIO DI RICERCA PER L'INNOVAZIONE TECNOLOGICA, SICILIA AGROBIO E PESCA ECOCOMPATIBILE S.C.A.R.L.;**
- 20) STAZIONE SPERIMENTALE DI GRANICOLTURA PER LA SICILIA;**

- 21) SOCIETA' COOPERATIVA AGRICOLA PRODUTTORI OLIVICOLI;**
- 22) ITAKA SRL;**
- 23) BOLOGNA MAURO;**
- 24) CONSORZIO DI RICERCA BIO-EVOLUZIONE SICILIA;**
- 25) TUE' GIOVANNI;**
- 26) COOPERATIVA AGRICOLA VALDIBELLA;**
- 27) ENTE SVILUPPO AGRICOLO;**
- 28) SOCIETA COOPERATIVA SOCIALE VERBUMCAUDO;**
- 29) TRIPODO LUIGI;**
- 30) ELABORA S.R.L.S.;**
- 31) AGR. I. T. E CO;**
- 32) CONSORZIO EUROAGRUMI O.P. - SOCIETA' COOPERATIVA CONSOTILE;**
- 33) LAPIRA MARIA;**
- 34) AGRIPLANTECH SOCIETA' AGRICOLA S.R.L.;**
- 35) MARTORANA ANNA MARIA ANGELA;**
- 36) UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI CATANIA.**

H) INFORMAZIONI SULLO STATO DEL PROCEDIMENTO

Il procedimento è in corso, in attesa di fissazione dell'udienza per l'esame del merito del ricorso. Chiunque ne abbia interesse potrà acquisire ogni informazione utile sul procedimento presso il sito *internet* del T.A.R. Sicilia, sede di Palermo (<https://www.giustizia-amministrativa.it/web/guest/tribunale-amministrativo-regionale-per-la-sicilia-palermo>) o contattando l'U.R.P. dello stesso ai seguenti recapiti:

-) sito *internet*: <https://www.giustizia-amministrativa.it/ufficio-relazioni-con-il-pubblico-palermo>;
-) telefono: 0917431111.

Avv. Gabriele Orlando